

Allegato A)



COMUNE DI COLLECORVINO

PROVINCIA DI PESCARA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Collecervino, con atto del Consiglio comunale n. 4 del 28/05/2016, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Società Intercomunale Gas Spa	Diretta	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	19,25	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
A.C.A. SpA	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,45	Produce beni e servizi all'ente
Farmacia Comunale Collecervino Srl	Diretta	Farmacie	100	Produce un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

SOCIETA' SOGGETTE AD INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Vestina Gas Srl	Diretta	COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE	11,00	Non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.
Ambiente SpA	Diretta	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	2,74	Non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.
Pescarainnova Srl	Diretta	HOSTING E FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI (ASP)	3,75	Società priva di dipendenti e con fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 nel triennio precedente

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote	Vestina Gas Srl	11,00
	Ambiente SpA	2,74
	Pescarainnova Srl	3,75

Liquidazione		
Fusione/Incorporazione		

2. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con le deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 30/09/2017 e n. 44 del 29/12/2018, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Con particolare riferimento alla Società Vestina Gas l'intera quota detenuta dal Comune è stata dismessa, a privati, congiuntamente con quella del Comune di Penne. Per la quota detenuta in Ambiente S.p.A. la trattativa con gli organi della società per il suo riacquisto è andata a buon fine e, pertanto, il Comune non è più socio della stessa.

Riguardo alla Società Pescarainnova s.r.l., dopo l'esito infruttuoso dell'asta pubblica che è andata deserta; dopo il vano tentativo di cessione della quota agli altri soci il Comune ha verificato la disponibilità degli stessi a procedere alla liquidazione della società senza raggiungere il necessario consenso.

3. CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata alla data del 31/12/2020 evidenzia la detenzione in capo all'Ente delle seguenti quote societarie:

- A.C.A. SpA 1,45%;
- Società Intercomunale Gas Spa 19,25%;
- Farmacia Comunale Collecovino Srl 100%;
- Pescarainnova Srl 3,75%.

Per le suddette società continuano a sussistere gli stessi motivi che ne hanno originariamente determinato l'inclusione tra quelle da mantenere e quelle da razionalizzare. Allo stato, pertanto, si propone la conferma del piano di razionalizzazione in itinere.

Collecovino, li 23/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Adriano D'Arcangelo
